



•ALERT•

20 FEBBRAIO 2019

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Dopo l'approvazione del Governo avvenuta il 10 gennaio scorso, il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 14/2019, con cui è stato introdotto nell'ordinamento il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" in attuazione della legge n. 155/2017.

Diversa la durata della *vacatio legis* delle disposizioni codicistiche: alcune, infatti, avranno efficacia immediata con **entrata in vigore** trenta giorni dopo la pubblicazione, ovverosia il **16 marzo 2019**, dal momento che la loro attuazione non necessita di significative attività preparatorie (ci si riferisce in particolare alle modificazioni che interessano il diritto commerciale).

Diversamente invece, le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della pubblicazione del codice nella Gazzetta Ufficiale, ovverosia dal **14 agosto 2020**.

La ragione di tale scelta legislativa è da ravvisare sia nella necessità di consentire ai soggetti destinatari della disciplina di predisporre in modo adeguato gli strumenti di rilevazione tempestiva della crisi di impresa, nonché di costituire gli organismi deputati alla sua regolamentazione, sia nella possibilità di eliminare eventuali difetti di coordinamento tra le norme, suggerendo al Legislatore le modifiche più opportune, che dovessero emergere nella fase di *vacatio*.


Il nuovo Codice, costituito da 391 articoli, si pone come obiettivo quello di riordinare ed innovare un sistema che, mai alterato per oltre sessanta anni, solo nell'ultimo ventennio è stato oggetto di molteplici interventi, quasi sempre



d'urgenza e per questo motivo disorganici e disarmonici rispetto alla struttura originaria (in un contesto economico radicalmente mutato rispetto a quello del 1942).

Tra le novità più rilevanti si annoverano:

- la sostituzione del termine "fallimento" con l'espressione "**liquidazione giudiziale**", in conformità ad una linea di indirizzo comune a diversi Paesi europei, come Spagna e Francia, per eliminare il discredito sociale e anche personale che da sempre si accompagna alla parola "fallimento";
- l'ingresso nel codice un **sistema di allerta e prevenzione** che permette di fare emergere in modo tempestivo la crisi e, conseguentemente, di dare priorità a tutte quelle iniziative funzionali al superamento della stessa, al fine di garantire la permanenza nel tessuto economico di tutte le realtà che mantengano vitalità;
- la **disciplina** dei diversi riti speciali propri dell'ambito concorsuale viene **uniformata e semplificata** anche nell'ottica di riduzione dei costi e della durata delle procedure concorsuali;
- l'istituzione presso il Ministero di giustizia di un **albo nazionale** contenente i nominativi dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione e di controllo nell'ambito di procedure, con menzione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione;



- l'introduzione di importanti modifiche nel diritto societario, con funzione di coordinamento con la **nuova disciplina della crisi di impresa** (come detto, ad efficacia immediata).

Le principali novità in tale ambito sono così riassumibili:

- **modifica dell'art. 2477 cod. civ. ed estensione espressa dell'ambito applicativo dell'art. 2409 cod. civ.:** abbassamento dei "limiti dimensionali" che, ai sensi dell'art. 2477, 3° comma, cod. civ., rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore; estensione del periodo di tempo rilevante ai fini dell'accertamento dei presupposti che comportano la cessazione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore; ampliamento delle ipotesi di intervento "sostitutivo" del tribunale, in caso di inerzia della s.r.l. tenuta alla nomina degli organi;
- **modifica dell'art. 2086 cod. civ.:** la rubrica diventa "Gestione dell'impresa"; introduzione di un secondo comma che prevede maggiori doveri a carico dell'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva per individuare tempestivamente la crisi e altrettanto rapidamente farvi fronte;
- **modifica dell'art. 2476 cod. civ.:** aggiunta, dopo il quinto, di un ulteriore comma, che:
 - (i) sancisce la responsabilità degli amministratori con riferimento agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale nei confronti dei creditori sociali;

(ii) permette ai creditori sociali di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, nel caso in cui patrimonio della società risultasse insufficiente rispetto al soddisfacimento dei loro crediti;

(iii) chiarisce che la rinuncia, da parte della società, all'azione di responsabilità avverso gli amministratori non impedisce l'esercizio della stessa azione da parte dei creditori sociali;

(iv) prevede che la transazione sull'azione sociale di responsabilità possa essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria, laddove ne ricorrano i presupposti;

- **modifica dell'art. 2486 cod. civ.:** in merito ai criteri per la quantificazione del danno risarcibile ex art. 2486 cod. civ. viene positivamente il c.d. "criterio di differenza dei netti patrimoniali" e configura un ambito residuale di applicazione per il c.d. "criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare".

CONTATTI
info@lcalex.it